

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 29 **del mese di** febbraio
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2014, N. 6

Cod.documento GPG/2016/320

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/320

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle provincie;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 (Rep. Atti n. 146/CU) del 27 novembre 2014;
- Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
- la Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- le Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere adottate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1677 del 18 novembre 2013;
- la Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere";

Considerato che:

- la sopracitata legge regionale n. 6/2014 all'art.17 prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, del Piano regionale contro la violenza di genere, di durata triennale;
- nel corso del 2015, è stato costituito con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali e per l'integrazione n. 14287 del 27 ottobre 2015 un gruppo di lavoro interdisciplinare per la predisposizione di una proposta di Piano regionale contro la violenza di genere in ottemperanza all'art. 17 della L.R. 6/2014;
- che il gruppo di lavoro sopra citato ha concluso la propria attività nel mese di novembre 2015 con la redazione di una prima bozza di Piano regionale contro la violenza di genere;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa il "Piano regionale contro la violenza di genere, di durata triennale contenuto nell'allegato 1 parte integrante al presente provvedimento;

Considerato che i contenuti del Piano :

- sono stati presentati in data il 9 dicembre 2015 in Commissione per la parità e diritti delle persone dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- sono stati condivisi in data 16 febbraio 2015 con gli Assessori dei Capoluoghi di provincia e dei comuni sedi di case e centri e con le Organizzazioni sindacali;
- sono stati presentati pubblicamente in data 24 febbraio 2015 con le Associazioni contenute nella sezione VI Parità e diritti delle persone dell'Albo generale delle Associazioni dell'Assemblea legislativa;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;
- le proprie deliberazioni n. 1621/2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33" e n. 57/2015 "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n.1377 del 20 settembre 2010, n. 1222 del 4 agosto 2011, n. 1511 del 24 ottobre 2011 e n. 57 del 23 gennaio 2012, la n. 193 del 27 febbraio 2015, la 1621 dell'11 novembre 2013, la n. 57 del 26 gennaio 2015, n. 113 del 9 febbraio 2015, n. 193 del 27 febbraio 2015 e n. 335 del 31 marzo 2015;

-

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

di proporre all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il "Piano regionale contro la violenza di genere" di durata triennale in ottemperanza all'art. 17 della L.R. 6/2014 contenuto nell'allegato 1 parte integrante al presente provvedimento ;

2) di pubblicare la deliberazione assembleare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

PIANO REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

INDICE:

PREMESSA

1. OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE

2. PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE: ATTORI, AZIONI E STRUMENTI

2.1 Attori della rete di prevenzione

2.2 Azioni di prevenzione

2.3 Strumenti di prevenzione

3. PROTEZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE: ATTORI, AZIONI E STRUMENTI

3.1 Attori della rete di protezione

3.2 Azioni di protezione

3.3 Strumenti di protezione

4. CENTRI ANTIVIOLENZA: COSA SONO, COME FUNZIONANO, COSA OFFRONO

4.1 Centri Antiviolenza

4.2 Caratteristiche organizzative e funzionali

4.3 Personale

4.4 Servizi offerti

4.5 Altre attività

5. PROGRAMMI D'INTERVENTO E TRATTAMENTO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA

5.1 Obiettivi degli interventi

5.2 Precondizioni per il lavoro con gli uomini autori di violenza

5.3 Valutazione del rischio di recidiva e femicidio

5.4 Personale

5.5 Modalità di lavoro

6. AZIONI DI SISTEMA

6.1 Formazione

6.2 Osservatorio regionale sulla violenza di genere

6.3 Finanziamenti

6.4 Elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle loro dotazioni

6.5 Coordinamento dei Centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna

6.6 Monitoraggio dei programmi d'intervento e trattamento degli uomini autori di violenza

7. ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE

7.1 Realizzazione degli obiettivi

7.2 Sistema di valutazione dell'applicazione del Piano Regionale

7.3 Diffusione e comunicazione

7.4 Percorsi formativi

7.5 Obiettivi prioritari triennali

PREMESSA

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica adottata nel maggio 2011 a Istanbul, ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013 n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014, sancisce che la violenza maschile contro le donne è una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre che del diritto alla salute.

Nei principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul e dalle normative e raccomandazioni delle agenzie internazionali, a partire dalla Conferenza delle donne di Pechino del 1995, si evince che per fronteggiare il fenomeno della violenza maschile è necessario riconoscerne il carattere strutturale e non episodico o emergenziale.

La legge 15 ottobre 2013, n.119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", in coerenza con la normativa europea, prevede all'art. 5 il "Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", adottato con DPCM del 7 luglio 2015 n. 1861.

La Regione Emilia Romagna, con la legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere", dedica il titolo V "Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere", alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e attua i principi della Convenzione di Istanbul nell'ordinamento e nel contesto del territorio regionale.

L'art 17 della L.R. n. 6/2014 prevede l'adozione di un Piano Regionale contro la violenza di genere, al fine di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di prevenzione del fenomeno; prevede, altresì, che le "Linee di indirizzo per l'accoglienza di donne vittime di violenza", già adottate con D.G.R. n. 1677/2013, siano parte integrante del Piano Regionale.

Il presente piano è adottato in conformità all'Intesa, ai sensi dell'art.8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, previsti dal D.P.C.M del 24 luglio 2014.

Il Piano Regionale contro la violenza di genere (di seguito "Piano Regionale"), integrandosi e richiamando la normativa sopra citata e gli altri strumenti regionali di policy, ha l'obiettivo di prevenire e contrastare la violenza contro le donne e di attivare un sistema di protezione efficace. Il Piano Regionale ha valenza triennale.

Le "Linee di indirizzo per l'accoglienza delle donne vittime di violenza", che disegnano il sistema di governance regionale con riferimento all'accoglienza e alla presa in carico delle donne che subiscono violenza, costituiscono parte integrante del Piano Regionale.

Il Piano Regionale individua quali aree di intervento:

- a) la prevenzione del fenomeno della violenza maschile contro le donne;
- b) la protezione e il sostegno verso l'autonomia delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza;
- c) il trattamento per gli uomini autori di violenza;
- d) le azioni di sistema per dare attuazione agli interventi.

La premessa degli obiettivi e delle azioni indicate dal Piano Regionale è che il fenomeno della violenza abbia origini culturali e di natura strutturale e sia il frutto di relazioni storicamente diseguali tra il genere femminile e quello maschile.

Pertanto il Piano Regionale si inserisce nel contesto della promozione delle pari opportunità, di cui uno degli assi prioritari è la diffusione di una cultura di genere, del contrasto agli stereotipi e della promozione di ruoli non discriminatori. Il contrasto alla violenza di genere presuppone il riconoscimento che la violenza trova alimento nelle discriminazioni e nei pregiudizi cristallizzati dagli stereotipi, come peraltro viene evidenziato dalla Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 della Commissione europea e dalle normative e convenzioni internazionali sui diritti umani delle donne (Cedaw, 1979; Istanbul, 2011). Promuovere ruoli di genere non discriminatori

in tutti i campi di vita, come l'istruzione e la scelta della professione, l'occupazione e lo sport, contribuisce pertanto in modo essenziale a promuovere la parità di genere.

Riconoscendo la violenza contro le donne quale fenomeno culturale e sociale multidimensionale, il Piano Regionale valorizza le competenze dei soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, per rafforzare il sistema di prevenzione primaria e secondaria e di protezione delle donne che la subiscono.

Azioni e obiettivi del Piano Regionale sono circoscritti a prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne, pur riconoscendo che la violenza di genere può dispiegarsi anche a svantaggio di soggetti diversi dalle donne e in svariati ambiti, come ad esempio nelle relazioni di cura e nei contesti educativi e scolastici dove anziani, disabili e minori possono essere oggetto di violenza. Per questi ambiti è necessario prevedere specifiche azioni di prevenzione e contrasto.

Le azioni e gli obiettivi del Piano Regionale sono volti a contrastare, oltre che i fenomeni di violenza che trovano collocazione nei rapporti familiari e/o intimi, che sono i più comuni, anche la violenza contro le donne che può verificarsi negli ambienti di lavoro e nei contesti di prossimità. Tra le azioni di prevenzione della violenza contro le donne oggetto del Piano Regionale, rientrano altresì quelle finalizzate al contrasto di altri fenomeni connessi, quali la tratta e la riduzione in schiavitù, i matrimoni forzati, e le mutilazioni genitali femminili (MGF).

Il Piano Regionale promuove azioni e progetti che tengano in particolare considerazione il contesto pluriculturale che caratterizza la Regione Emilia-Romagna, declinando gli interventi in modo che risultino inclusivi delle peculiarità e degli aspetti culturali delle nuove cittadine, quali destinatarie di iniziative sia di protezione che di prevenzione.

La violenza contro le donne, manifestandosi prevalentemente nelle relazioni familiari e di intimità, coinvolge di frequente figli e figlie, tuttavia il Piano Regionale pone l'attenzione sulla donna, e sulla violenza che la donna subisce, considerando quella su figli e figlie un'ulteriore tematica, che necessita di interventi specifici come previsto dalle Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso di cui alla D.G.R. n. 1677/2013.

L'esigenza di mantenere pensieri distinti su due fenomeni che possono sovrapporsi, deriva dalla scelta di adottare l'approccio maggiormente tutelante per ciascun soggetto coinvolto.

Nella realizzazione delle azioni e degli obiettivi indicati, nell'ambito di una regia pubblica, una funzione essenziale è svolta dai centri antiviolenza, che sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e presidi socio-assistenziali e culturali gratuiti al servizio delle donne e hanno la finalità primaria di prevenire e contrastare la violenza maschile, offrendo accoglienza, consulenza, ascolto, sostegno alle donne, anche con figli o figlie che la subiscono.

Il Piano Regionale promuove l'integrazione tra l'intervento dei diversi attori della rete ed in particolare dei centri antiviolenza e dei servizi pubblici deputati alla salute ed alla protezione sociale, valorizza saperi e modelli di intervento maturati nell'esperienza di pratiche di aiuto tra donne e sostiene i centri nell'azione di supporto e rafforzamento dell'autonomia delle donne che essi realizzano mediante progetti personalizzati.

Il Piano Regionale sostiene interventi per il recupero e l'accompagnamento degli uomini responsabili di atti di violenza, in particolare promuovendo collegamenti tra i soggetti competenti per il recupero dei maltrattanti e la rete dei servizi, pubblici e privati, per il sostegno delle vittime, al fine di predisporre risposte integrate e coordinate.

Il Piano Regionale promuove interventi in ambito socio-sanitario per un trattamento integrato, psicologico e criminologico che consentano un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire recidive e conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute delle donne.

1. OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE

Il Piano Regionale contro la violenza di genere ha i seguenti obiettivi:

- Promuovere una cultura di contrasto agli stereotipi, alle discriminazioni e ai pregiudizi relativi al genere come fondamento per la prevenzione dei fenomeni di violenza.

- Promuovere una cultura sensibile alla violenza contro le donne e attenta a coglierne i segnali, anche individuando nuove prospettive di contrasto al fenomeno.
- Attivare un sistema di prevenzione e protezione efficace per prevenire e contrastare la violenza contro le donne nelle relazioni intime, nei contesti di lavoro e di prossimità.
- Promuovere l'integrazione tra l'intervento dei centri antiviolenza e i servizi pubblici.
- Promuovere l'integrazione e la collaborazione tra servizi e giustizia minorile, anche valendosi del supporto delle istituzioni regionali di garanzia.
- Rilevare e mettere a sistema il lavoro territoriale delle varie reti.
- Rilevare le criticità del sistema di protezione e individuare strumenti adeguati al fine di superare la frammentazione o la ripetizione degli interventi oppure di evitare che vengano praticati interventi non qualificati.
- Promuovere un approccio tutelante anche nei confronti dei professionisti coinvolti nel sistema di prevenzione e protezione.
- Promuovere un modello di servizi di sostegno e protezione adeguato e replicabile su tutto il territorio regionale allo scopo di garantire un'offerta di qualità omogenea, tesa al superamento delle disuguaglianze.
- Stabilire strategie operative uniformi e condivise a livello regionale, nel rispetto delle specificità territoriali, favorendo la conoscenza degli strumenti di lavoro ed offrendo occasioni di formazione e confronto ai territori.
- Indicare macroazioni e definire interventi e attori interessati al sistema di prevenzione della violenza e di protezione e supporto delle donne vittime di violenza, delineando un sistema di governance sostanziale.
- Offrire supporto e orientamento ai territori nel declinare le relative specificità e/o supportarli nelle linee di azioni innovative.
- Promuovere la condivisione di un linguaggio comune tra quanti a vario titolo si occupano del tema della violenza, inclusi gli operatori della giustizia e del sistema carcerario, al fine di facilitare il lavoro di rete e definire strumenti di raccordo che supportino i territori nell'attuazione di percorsi di sistema e la condivisione del lavoro tra servizi con un approccio olistico.
- Istituire un osservatorio di livello regionale sul fenomeno della violenza contro le donne, inteso non solo come sistema di raccolta dei dati, ma anche come strumento operativo volto ad evidenziare le caratteristiche del fenomeno e la sua tracciabilità.
- Definire le modalità di monitoraggio delle azioni previste dal presente Piano Regionale.
- Contrastare altri fenomeni quali la tratta e la riduzione in schiavitù, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili (MGF).

2. PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE: ATTORI, AZIONI E STRUMENTI

Ai fini della definizione delle azioni previste dal presente Piano Regionale, si distinguono tre diversi livelli di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria (o protezione).

La prevenzione primaria riguarda tutte le attività volte al cambiamento culturale di informazione e sensibilizzazione rivolte a donne, uomini, operatori e operatrici insegnanti, alunni e alunne, professionisti e professioniste, comunicatori e comunicatrici e all'intera società.

Tale cambiamento deve basarsi sul rispetto tra uomo e donna, sul riconoscimento del valore della donna come essere umano, sulla stigmatizzazione dei rapporti di potere, basati sull'appartenenza al genere.

Il cambiamento è teso a sradicare stereotipi e immaginari che riconducono le donne a ruoli predeterminati o che le sviliscono come persone e le rappresentano con immagini reificate, legittimando discriminazioni e violenze nelle relazioni.

Si riconosce pertanto un ruolo centrale al sistema formativo, fin dalle scuole primarie e dell'infanzia, nella promozione e realizzazione del cambiamento culturale necessario a riconoscere pari opportunità e contrastare la violenza.

La prevenzione secondaria riguarda tutti gli interventi indirizzati a coloro che sono a rischio di subire violenze e si concentra sull'emersione e individuazione dei casi di violenza, riconoscendone precocemente i prodromi prima che la violenza si aggravi. Sulla base della risultanze delle ricerche Istat 2007 e 2015, si individuano come appartenenti a gruppi di donne particolarmente a rischio: donne giovani (fino a 34 anni), nubili, separate o divorziate, studentesse¹.

La prevenzione terziaria (protezione) è definita nel capitolo dedicato alla protezione.

2.1 Attori della rete di prevenzione

Sono attori della rete di prevenzione, a titolo non esaustivo:

enti istituzionali: Regione, Comuni, Città Metropolitana, Unioni di Comuni, (in particolare attraverso: Servizi sociali territoriali, Centri per le famiglie, Centri per stranieri, Centri donne, Servizi o Istituzioni per le Pari Opportunità, Servizi di mediazione culturale, Servizi educativi, Centri di documentazione educativa, Polizia municipale, ecc.), Aziende per i servizi alla persona, Aziende sanitarie e ospedaliere (in particolare attraverso: Pronti soccorso, U.O. Ospedaliere di ostetricia e ginecologia, Servizi di cure primarie, Servizi di medicina legale, Consultori familiari compresi Centri LDV per il trattamento degli uomini autori di violenza), Uffici Scolastici Territoriali, Forze dell'Ordine, Tribunali e Procure, Ordini professionali, Università, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

soggetti privati: associazioni di promozione sociale, associazioni non governative, associazioni di volontariato che, con la propria azione, contribuiscono a prevenire la violenza (in particolare attraverso: Centri antiviolenza e soggetti che attuano programmi d'intervento e trattamento degli uomini autori di violenza), soggetti operanti nel campo della comunicazione e dei mass media, mondo dell'associazionismo anche ricreativo e sportivo, organizzazioni sindacali e datoriali.

2.2 Azioni di prevenzione

Si individuano tra le azioni di prevenzione:

- Azioni di comunicazione.
- Azioni di educazione.
- Azioni di formazione continua.
- Azioni di rilevazione del fenomeno.
- Azioni nel mercato del lavoro.
- Azioni di prevenzione per gruppi a rischio.
- Azioni di empowerment.
- Azioni di promozione del benessere.

¹ L'individuazione di gruppi di donne a rischio non vuole sottendere che la violenza di genere interessi solo determinati gruppi: come affermato in premessa, è un fenomeno trasversale che interessa tutte le donne di ogni età, etnia, cultura, condizione sociale ecc.; tale individuazione è necessaria per declinare meglio le misure di prevenzione e/o protezione e per renderle maggiormente efficaci.

2.2.1 Azioni di comunicazione

Si individuano tra le azioni di comunicazione:

a) Promozione delle buone prassi territoriali nella sensibilizzazione degli operatori del settore della comunicazione e dei mass media, inclusi social network, pubblicità e marketing.

Obiettivo: realizzare un'informazione e una comunicazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere, in particolare femminile, al fine di contrastare stereotipi di genere e immagini degradanti del femminile.

b) Sensibilizzazione dei comunicatori e delle comunicatrici delle pubbliche amministrazioni.

Obiettivo: realizzare una comunicazione esterna ed interna alle pubbliche amministrazioni rispettosa del genere, mediante linguaggi e testi capaci di dare visibilità e inclusione alle persone cui è destinato il messaggio, evitando di neutralizzarne l'identità.

c) Realizzazione di specifiche campagne di comunicazione sia attraverso canali tradizionali (tv, radio, giornali locali), che strumenti innovativi (internet, social network).

Obiettivo: favorire l'emersione del fenomeno della violenza di genere e diffondere la conoscenza dei servizi e delle strutture per il contrasto alla violenza contro le donne sul territorio della Regione Emilia Romagna.

d) Sviluppo di canali comunicativi multilingue, che coinvolgano anche i rappresentanti delle principali comunità straniere presenti sul territorio regionale.

Obiettivo: realizzare azioni di prevenzione tra le donne straniere.

e) Realizzazione di azioni di comunicazione con target maschile, autori o potenziali autori di comportamenti violenti.

Obiettivo: promuovere il cambiamento degli autori di comportamenti violenti.

2.2.2 Azioni di educazione

Si individuano tra le azioni di educazione:

a) Azioni di educazione alla parità e al rispetto delle differenze, a partire dalla prima infanzia, da realizzare nelle scuole e nei servizi educativi di ogni ordine e grado, rivolte alle giovani generazioni, a genitori e insegnanti, e in tutti i contesti educativi, anche extrascolastici, incluse le società sportive.

Obiettivo: promuovere il superamento degli stereotipi sul ruolo sociale delle donne, contribuire a divulgare una rappresentazione del significato dell'essere donne e uomini attenta alle differenze e al rispetto dell'identità di genere.

b) Azioni di sviluppo e sostegno di progetti e iniziative volte a favorire la cultura della non violenza e in particolare il contrasto della violenza intrafamigliare nei confronti delle donne e dei loro figli.

Obiettivo: consolidare le azioni di prevenzione della violenza intrafamiliare.

c) Azioni dirette alla costruzione o al rafforzamento dell'autostima femminile.

Obiettivo: promuovere la valorizzazione delle risorse personali per evitare di diventare vittime di violenza.

d) Azioni dirette all'intera società con particolare attenzione alle giovani generazioni volte alla valorizzazione delle differenze, al riconoscimento dell'identità di genere, al rafforzamento dell'autostima e della disponibilità al dialogo.

Obiettivo: conoscere e superare i conflitti tra generi diversi e prevenire fenomeni di violenza sessuale, aggressività e bullismo.

e) Azioni di diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne, dei diritti umani e della discriminazione di genere.

Obiettivo: consolidare le azioni regionali di prevenzione della violenza di genere.

f) Progetti e percorsi formativi rivolti ad adolescenti su relazioni e sessualità svolti nelle scuole e in contesti educativi, in collaborazione con servizi sanitari e insegnanti.

Obiettivo: aiutare gli adolescenti a sviluppare attitudini e competenze per quanto riguarda le relazioni, l'affettività e la sessualità, a viverle in modo consapevole e sicuro, e a sviluppare maggior consapevolezza e rispetto di sé e dell'altro.

2.2.3 Azioni di formazione continua

Si individuano tra le azioni di formazione continua:

a) Azioni di formazione continua di tipo multidisciplinare mono e multiprofessionale, con particolare attenzione anche alle tematiche della transcultura dirette a figure professionali operanti in contesti che si occupano di contrasto alla violenza di genere (operatori/operatrici dei servizi sociali, sanitari, forze dell'ordine, mediatori/trici culturali, operatrici dei centri antiviolenza e delle strutture di ospitalità).

Obiettivo: realizzare una formazione professionale specifica su tre aree: 1) riconoscimento del fenomeno della violenza; 2) presa in carico della donna e dell'uomo autore della violenza; 3) accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza.

2.2.4 Azioni di rilevazione del fenomeno

Si individuano tra le azioni di rilevazione del fenomeno:

a) Buone prassi per implementare in tutti i servizi preposti l'utilizzo di strumenti di rilevazione dei casi di violenza e del rischio di recidiva e di omicidio connesso, oltre che dell'identificazione dei gruppi a rischio.

Obiettivo: consolidare le azioni di prevenzione secondaria della violenza di genere.

2.2.5 Azioni nel mercato del lavoro

Si individuano tra le azioni nel mercato del lavoro:

a) Azioni di contrasto della fragilità sociale della donna, attraverso formazione e orientamento professionale e sostegno all'inserimento/reinserimento lavorativo, anche in base a quanto previsto dalla L.R. n. 14/2015.

Obiettivo: consolidare azioni di inclusione lavorativa e dell'autonomia economica di donne che subiscono o sono a rischio di subire violenza.

b) Azioni di contrasto al mobbing e alle molestie sui luoghi di lavoro.

Obiettivo: consolidare le azioni di prevenzione secondaria della violenza di genere.

2.2.6 Azioni di prevenzione per gruppi a rischio

Si individuano tra le azioni di prevenzione per gruppi a rischio:

a) Gruppi di auto-mutuo aiuto rivolti a donne giovani (fino a 34 anni), nubili, separate o divorziate, studentesse.

Obiettivo: promuovere e sostenere l'autonomia personale delle donne che sono a rischio di subire violenza.

2.2.7 Azioni di empowerment

Si individuano tra le azioni di empowerment:

a) Azioni a sostegno dello sviluppo delle competenze, della consapevolezza e dell'autostima delle donne volte a prevenire la violenza.

Obiettivo: promuovere l'autonomia personale e sociale della donna nel breve, medio e lungo termine.

2.2.8 Azioni di promozione del benessere

Si individuano tra le azioni di promozione del benessere:

a) Gruppi di auto-mutuo aiuto.

b) Sostegno psicologico.

c) Attività di promozione del benessere psico-fisico e di sviluppo di competenze, talenti, cura della persona e del tempo libero.

Obiettivo: sostenere il percorso delle donne per prevenire la violenza.

2.3 Strumenti di prevenzione

Sono strumenti di prevenzione:

- Protocolli tra gli attori della rete e piani di attività specifici (di durata annuale o triennale) sulla prevenzione primaria e secondaria, che realizzano interventi integrati tra servizi e settori, inclusi protocolli con gli Uffici scolastici per l'inserimento di moduli formativi contro la violenza e gli stereotipi di genere.
- Accordi tra le parti sociali per prevenire e contrastare fenomeni di molestie e violenze sui luoghi di lavoro
- Introduzione da parte degli enti coinvolti nella prevenzione della violenza di genere, di modifiche ai propri regolamenti in materia di pubblicità, integrandoli con clausole che prevedono l'accettazione da parte dei gestori di modelli di comunicazione rispettosi della giusta rappresentazione delle donne nei media e nella pubblicità, conformemente ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale.
- Diffusione nel linguaggio di forme femminili per titoli professionali o ruoli ricoperti da donne.
- Campagne di comunicazione on line e off line.
- Eventi culturali di sensibilizzazione.
- Laboratori formativi nelle scuole e promozione dell'educazione al rispetto delle differenze.
- Rendicontazione e valutazione delle attività di prevenzione.
- Bilanci di genere.
- Ricerche mirate all'approfondimento delle dimensioni dei fattori di rischio e dei gruppi maggiormente esposti, a partire dall'indagine Istat sulla violenza di genere.

3. PROTEZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE: ATTORI, AZIONI E STRUMENTI (Prevenzione terziaria)

La prevenzione terziaria o protezione consiste nelle azioni e negli interventi che seguono alla richiesta di aiuto della donna che subisce violenza o alla rilevazione di situazioni di violenza. Prevedono l'accesso ed un primo ascolto competente ed efficace, la valutazione del rischio che essa corre, dell'offerta dei servizi più appropriati presenti sul territorio e degli strumenti anche giuridici a sua disposizione, finalizzati ad una sua immediata messa in sicurezza. Consiste cioè in tutte quelle azioni e programmi che, collocando la donna al centro degli interventi e servendosi di

un approccio olistico e di un metodo di lavoro a rete, sono finalizzate alla costruzione e condivisione di un nuovo progetto di vita e di uscita dalla violenza. Consiste, altresì, nelle azioni e interventi rivolti agli autori delle violenze e finalizzati alla loro immediata interruzione.

3.1. Attori della rete di protezione

Sono attori della rete di protezione, a titolo non esaustivo:

enti istituzionali: Regione, Comuni, Città Metropolitana, Unioni di Comuni, (in particolare attraverso: Servizi sociali territoriali, Centri per le famiglie, Centri per stranieri, Centri donne, Servizi e Istituzioni per le Pari Opportunità, Servizi di mediazione culturale, Servizi educativi, Polizia municipale, ecc.); Aziende per i servizi alla persona; Aziende sanitarie e ospedaliere (in particolare attraverso: Pronti soccorso, U.O. Ospedaliere di ostetricia e ginecologia, Servizi di cure primarie, Servizi di medicina legale, Consultori familiari compresi Centri LDV per il trattamento degli uomini autori di violenza), Uffici Scolastici Territoriali, Università, Forze dell'Ordine, Tribunali e Procure, Ordini professionali, Fondazione vittime di reato, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

oggetti privati: associazioni di promozione sociale, associazioni non governative, associazioni di volontariato che, con la propria azione, contribuiscono a contrastare la violenza (in particolare Centri antiviolenza; Centri che attuano programmi d'intervento e trattamento degli uomini autori di violenza).

3.2 Azioni di protezione

In conformità con gli standard e i requisiti previsti dalle "Linee di indirizzo per l'accoglienza di donne vittime di violenza" si individuano le seguenti azioni di protezione:

- Azioni di valutazione del rischio di recidiva e femicidio.
- Azioni di ospitalità.
- Azioni di inclusione sociale e lavorativa.
- Azioni di presa in carico degli uomini che agiscono violenza.
- Azioni di empowerment della donna.
- Azioni di protezione legale.

3.2.1 Azioni di valutazione del rischio di recidiva e femicidio

La valutazione del rischio di recidiva e femicidio consiste in un complesso di azioni finalizzate a fornire un quadro prognostico sul possibile verificarsi di eventi che possono mettere in pericolo l'incolumità di una persona. E' posta in essere attraverso la compilazione di una griglia strutturata sui fattori di rischio e di vulnerabilità cui è assegnato un valore incrementale (basso, medio, elevato, estremo).

a) Condivisione e applicazione di strumenti per la valutazione del rischio di recidiva da attuarsi da parte di tutti gli attori della rete.

Obiettivo: adottare un metodo di rilevazione del rischio di recidiva e femicidio il cui utilizzo potrà essere condiviso dagli operatori sociali, sanitari, dai centri antiviolenza e dalle forze dell'ordine.

b) Servizi di prima accoglienza, ascolto attento e consulenza alle donne, in più luoghi, istituzionali e non (Sportelli sociali, Sportelli di ascolto, Sportelli di ascolto dedicati, Servizi sanitari, Forze dell'ordine).

Obiettivo: rilevare "segni/segnali" del problema al fine di assicurare adeguati interventi di protezione per evitare la recidiva e consolidare le azioni di protezione della donna.

3.2.2 Azioni di ospitalità

Si individuano tra le azioni di ospitalità:

a) Progetti di ospitalità in emergenza a tutela delle donne vittime di violenza che necessitano di ospitalità immediata: vi rientrano i servizi di reperibilità sociale e pronta accoglienza residenziale.

b) Progetti di ospitalità di donne e figli/e in case rifugio.

Obiettivo comune: proteggere le donne che subiscono violenza e i loro figli/e.

c) Promozione di soluzioni per favorire l'assegnazione in locazione di alloggi a donne, sole o con figli, vittime di violenza.

d) Ospitalità in alloggi di transizione in entrata e/o a conclusione del percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Obiettivo comune: promuovere l'autonomia abitativa delle donne che subiscono violenza.

3.2.3 Azioni di inclusione sociale e lavorativa

Si individuano tra le azioni di inclusione sociale e lavorativa:

a) Promozione di percorsi di orientamento professionale, formativi e lavorativi per favorire il reinserimento sociale e l'autonomia economica.

Obiettivo: consolidare le azioni di contrasto alla fragilità sociale, promuovere azioni di inclusione lavorativa e di autonomia economica delle donne che subiscono violenza.

b) Sostegno al recupero della condizione abitativa autonoma (rientro nella casa coniugale; accompagnamento nella ricerca di alloggio).

Obiettivo: promuovere l'autonomia abitativa delle donne che subiscono violenza.

3.2.4 Azioni di presa in carico degli uomini che agiscono violenza

Si individuano tra le azioni di presa in carico degli uomini che agiscono violenza:

a) Promozione di sportelli e servizi rivolti agli autori di violenza contro le donne, per la realizzazione di percorsi di uscita dalla violenza individuali e di gruppo.

Obiettivo: consolidare le azioni di contrasto alla violenza di genere e al rischio di recidiva.

3.2.5 Azioni di empowerment della donna

Si individuano tra le azioni di empowerment della donna:

a) Progettazione e costruzione di azioni di sostegno per le donne che hanno subito o sono ancora in situazione di violenza, favorendone la rielaborazione del vissuto traumatico verso una ricostruzione di sé, sviluppandone la consapevolezza, l'autostima e le competenze professionali.

Obiettivo: favorire la partecipazione attiva delle donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza.

3.2.6 Azioni di protezione legale

Si individuano tra le azioni di protezione legale :

a) Sostegno nell'accesso alla tutela legale, al gratuito patrocinio, alla promozione di azioni di risarcimento del danno anche tramite il ricorso alla fondazione vittime di reato e/o per il riconoscimento di assegni di mantenimento per sé e/o i figli.

Obiettivo: garantire percorsi di tutela legale alle donne vittime di violenza.

3.3 Strumenti di protezione

Sono strumenti di protezione:

- Servizi dedicati di accoglienza e ospitalità per donne che subiscono violenza.

- Numero Verde nazionale 1522.
- Procedure condivise di raccolta dei dati e individuazione di indicatori “di vittimizzazione” utilizzabili in fase di accoglienza e/o di presa in carico (creazione di codici per l'individuazione degli accessi, ai PS o ai servizi, delle donne riconducibili alla violenza subita).
- Procedure condivise di monitoraggio della situazione sociale, abitativa e lavorativa della donna che ha intrapreso il proprio percorso di uscita dalla violenza.
- Colloqui di sostegno psicologico per il rafforzamento personale e per la gestione del nuovo equilibrio in autonomia.
- Diffusione di una conoscenza approfondita da parte di tutti gli attori della rete di protezione dell'offerta territoriale dei presidi, dei servizi e della relativa mission, dei livelli di responsabilità e delle modalità operative e reciproco riconoscimento.
- Intese, accordi, protocolli intra e inter istituzionali finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

4. CENTRI ANTIVIOLENZA: COSA SONO, COME FUNZIONANO, COSA OFFRONO

Il sistema regionale di protezione delle donne che subiscono violenza è costituito dalla rete dei servizi pubblici e privati che intervengono in tale campo. Il lavoro in rete costituisce la strategia fondamentale per contrastare la violenza e per offrire migliori standard di servizi alle vittime, come evidenziato anche nelle “Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere”. In questa rete occupano un ruolo importante i Centri antiviolenza e il complesso di dotazioni di cui dispongono per espletare le loro funzioni (sportelli, case rifugio, alloggi di transizione) .

I Centri antiviolenza, dotati o meno di Case rifugio, sono “presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne e al servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono accoglienza, consulenza, ascolto, sostegno a donne, anche con figli/e, minacciate o che hanno subito violenza”.

Costituiscono parte integrante del sistema dei servizi alla persona e riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne, in un'ottica di sussidiarietà con gli enti istituzionali.

I Centri antiviolenza si caratterizzano in quanto realizzano un intervento specifico, mirato al superamento della violenza subita dalla donna e in questo si differenziano dalla più vasta rete di servizi sociali e/o sanitari che possono anche accogliere donne che hanno subito o siano a rischio di subire violenza, ma per le quali è riconosciuta la dominanza di una problematica di natura sociale o sanitaria. Soluzioni anche non specificatamente dedicate possono rappresentare una risposta all'esigenza di messa in sicurezza della donna, anche temporanea, in particolare nel caso di necessità di trovare alloggi in emergenza.

Il Piano Regionale, recependo l'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio prevista dall'art. 3 comma 4 del DPCM 24 luglio 2014 e promuovendo il modello che si è storicamente consolidato in regione, intende tenere alto il livello di qualità dei Centri antiviolenza anche per i Centri antiviolenza di nuova creazione.

4.1 Centri antiviolenza

I Centri antiviolenza sono strutture gestite da donne in cui sono accolte, ed eventualmente ospitate in apposite abitazioni a indirizzo segreto/riservato, le donne maggiorenni, con o senza figli minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza².

I Centri antiviolenza predispongono un intervento riservato, gratuito e integrato sulla violenza di

² A tal fine la Regione insieme agli enti locali individuerà le soluzioni più opportune per la definizione dei percorsi di accoglienza e presa in carico.

genere, non limitandosi ad aiutare le donne vittime che li contattano, ma promuovendo campagne di sensibilizzazione e formazione, diffondendo buone prassi e promuovendo una lettura innovativa e aggiornata di un fenomeno sociale complesso.

Lavorano con un approccio basato sull'empowerment, mutuato dall'esperienza del movimento delle donne e sulla valorizzazione delle risorse della donna che chiede aiuto.

Tutti i servizi che i Centri antiviolenza offrono alle donne, in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, mirano a rispondere ai loro bisogni legati alla fuoriuscita dalla violenza e rispettano l'anonimato e la riservatezza delle donne che li contattano, secondo la vigente normativa in tema di privacy.

I Centri antiviolenza possono essere promossi da:

a) organizzazioni e associazioni autonome di donne, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali previsti dalla L.R. n. 12/05 o dalla L.R. n. 34/02, ovvero nell'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 460/1997 e l'iscrizione delle dotazioni all'elenco dei centri antiviolenza. Tali organizzazioni devono operare nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, avere maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;

b) enti locali, in forma singola o associata.

Le organizzazioni e associazioni previste alla lettera a) devono necessariamente avere nel loro Statuto quale finalità primaria, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione di Istanbul, i temi della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

Sia i centri pubblici, che le organizzazioni e associazioni sopra previste devono dimostrare, per essere parte del sistema regionale di protezione, una consolidata e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'impegno contro la violenza alle donne, nel rispetto dei requisiti organizzativi e funzionali sotto esplicitati.

Tra i vari servizi ed opportunità offerte, i Centri antiviolenza possono essere dotati di strutture di ospitalità (Case rifugio e altre strutture abitative) per le donne, con o senza figli/e minori, che a causa della violenza devono allontanarsi dalla loro abitazione.

4.2 Caratteristiche organizzative e funzionali

Le strutture destinate a sede operativa pubblica del Centro antiviolenza devono essere articolate in locali idonei a garantire le diverse attività per le donne che vi accedono, nel rispetto della privacy.

Il Centro antiviolenza adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.

Il Centro antiviolenza deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione all'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni di cui al punto 6.4 del Piano Regionale.

Il Centro antiviolenza garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, con un numero di telefono dedicato attivo 24h. La copertura può essere completata tramite convenzione con il numero verde nazionale di pubblica utilità 1522.

Il Centro antiviolenza può articolarsi anche con sportelli sul territorio, dove svolgere le proprie diverse attività.

Le strutture di ospitalità (Case rifugio e altre strutture abitative) consistono in appartamenti di civile abitazione o strutture abitative in regola con i requisiti di abitabilità, articolate in locali idonei a garantire dignitosamente la convivenza delle ospiti. Offrono alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli.

In particolare le Case Rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto o riservato, che forniscono alloggio sicuro alle donne con o senza figli minori che subiscono violenza, a titolo

gratuito, indipendentemente dal luogo di residenza³, con l'obiettivo di proteggerli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

Le altre strutture abitative sono alloggi di transizione in entrata e/o a conclusione del percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Non è consentito l'accesso ai locali del Centro antiviolenza, degli Sportelli, delle Case rifugio o delle altre strutture di ospitalità agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

4.3. Personale

Il Centro antiviolenza si avvale esclusivamente di personale femminile (volontario o regolarmente retribuito) adeguatamente formato sul tema della violenza di genere, assicurando un lavoro in équipe multiprofessionale.

Il Centro antiviolenza deve garantire:

- a) Formazione iniziale specifica.
- b) Formazione continua.
- c) Supervisione professionale e tecnica.

La formazione del personale deve comprendere:

- a) I principi ispiratori e la metodologia dei Centri antiviolenza.
- b) La conoscenza e la fenomenologia della violenza maschile contro le donne.
- c) Le dinamiche e le conseguenze delle diverse tipologie di violenza.
- d) Le tecniche di ascolto e di accoglienza.
- e) La modalità di lavoro in équipe.
- f) La valutazione e la gestione del rischio di recidiva e femicidio.
- g) Le strategie di protezione.
- h) Le modalità di costruzione e di interazione con la rete.

Le modalità di lavoro adottata deve:

- a) Coinvolgere e collocare la donna al centro dell'intero percorso di aiuto.
- b) Utilizzare il lavoro in équipe.
- c) Interagire e collaborare con la rete dei servizi territoriali.

4.4 Servizi offerti

Il Centro opera in maniera integrata con la rete dei servizi presenti sul territorio (istituzionali, servizi sociali, sanitari e socio-sanitari), per il supporto alla donna, in conformità con la programmazione territoriale che definisce le competenze, le azioni e le risorse economiche a ciò dedicate.

Il Centro garantisce, in un'ottica di rete, i seguenti servizi a titolo gratuito:

Accoglienza

Nel Centro antiviolenza è attivo un punto di ascolto telefonico e la possibilità di avviare percorsi di protezione e fuoriuscita dalla violenza attraverso colloqui personali periodici. Alle donne che vi si rivolgono è garantita assoluta riservatezza e anonimato ed è offerta la possibilità di ottenere informazioni e appuntamenti con le operatrici e le consulenti d'accoglienza.

Gli standard di accoglienza sono quelli previsti al Cap. 5 delle "Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza".

Consulenza psicologica e supporto di gruppo

Il Centro antiviolenza offre supporto psicologico individuale o tramite gruppi di sostegno, auto

³ A tal fine la Regione insieme agli enti locali individuerà le soluzioni più opportune per la definizione dei percorsi di ospitalità.

aiuto o mutuo aiuto, in raccordo con i servizi territoriali.

Consulenza legale

Il Centro antiviolenza effettua colloqui di informazione e orientamento, supporto legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio in tutte le fasi del processo, come disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge 119 del 2013.

Supporto indiretto ai minori vittime di violenza condivisa e/o convissuta

Il Centro antiviolenza garantisce sostegno alla donna come madre, rimandando alla rete territoriale un supporto più specialistico per i minori.

Orientamento e accompagnamento alla formazione e al lavoro

Il Centro antiviolenza accompagna la donna in percorsi di inclusione lavorativa e di valorizzazione professionale verso l'autonomia economica, in collaborazione con i Centri per l'impiego, la Rete Educazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro.

Il Centro antiviolenza organizza attività individuali e di gruppo, stage e tirocini.

Attività di socializzazione

Le attività possono prevedere, attraverso momenti ludico-ricreativi rivolti alle donne e/o ai loro bambini anche corsi di italiano per donne straniere, corsi di PC, corsi di cucina, laboratori di sartoria o creazione di manufatti, quali occasioni di conoscenza e scambio relazionale per la costruzione di reti fra donne.

Mediazione culturale e linguistica

Il Centro antiviolenza offre alle donne straniere la possibilità di essere accompagnate nel percorso da mediatrici culturali e linguistiche.

E' inoltre auspicabile che il Centro garantisca orientamento all'autonomia abitativa, anche attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

Se il Centro antiviolenza è dotato di strutture di ospitalità offre altresì ospitalità segreta/riservata in strutture, a breve o a lungo termine, per i tempi previsti dal percorso personalizzato; supporto educativo/scolastico ai minori ospitati nelle strutture, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta.

Nel Centro antiviolenza non si applicano tecniche di mediazione familiare.

4.5 Altre attività

I Centri antiviolenza promuovono, gestiscono e collaborano a:

- a) Attività di formazione e sensibilizzazione per operatori dei servizi pubblici e privati.
- b) Attività di formazione, sensibilizzazione e prevenzione rivolta alle scuole e ai luoghi di aggregazione giovanile.
- c) Attività di sensibilizzazione e di promozione di un effettivo cambiamento sociale, come campagne, seminari, convegni, eventi, rivolti a gruppi diversi di cittadinanza.
- d) Elaborazione di materiale informativo teso a favorire il contatto con le donne in cerca di aiuto e promozione anche attraverso la rete informatica, in particolare attraverso un sito web dedicato alla propria attività e ai servizi offerti.

5 PROGRAMMI DI INTERVENTO E TRATTAMENTO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA

Il lavoro con gli uomini che agiscono comportamenti violenti nei confronti delle donne risponde alle indicazioni degli organismi internazionali ed europei.

L'art. 20 della Legge regionale n. 6/14 prevede progetti specifici e interventi sperimentali rivolti agli uomini autori di violenza.

La Regione Emilia-Romagna ha promosso dal 2011 la sperimentazione di centri pubblici di trattamento degli uomini che agiscono violenza contro le donne, collocati nell'ambito delle attività

dei Consultori familiari, denominati LDV (Liberiamoci dalla Violenza).

Attualmente sono due i centri regionali LDV: uno presso il Consultorio familiare dell' Ausl di Modena e uno presso l' Ausl di Parma .

I professionisti dedicati al trattamento degli autori di maltrattamenti sono stati formati in base al modello adottato dal centro ATV (Alternative To Violence) di Oslo (primo centro in Europa, attivo dal 1987).

Sono inoltre presenti nella realtà regionale alcuni centri privati che svolgono programmi d'intervento e trattamento degli uomini autori di violenza.

Di seguito si elencano le caratteristiche e le modalità di lavoro che devono essere adottate a garanzia della qualità dei programmi d'intervento, da parte sia dei centri pubblici che dei centri privati.

5.1 Obiettivi degli interventi ⁴

Gli obiettivi degli interventi devono essere orientati a:

- Interrompere immediatamente la violenza e prevenire la recidiva.
- Migliorare la sicurezza delle compagne, dei bambini e delle bambine degli uomini che agiscono violenza.
- Riconoscere la violenza agita e la responsabilità dell'azione violenta.
- Potenziare la consapevolezza maschile in relazione ai temi della mascolinità nella sua impronta patriarcale e nel suo legame con la violenza.
- Riflettere sui modelli relazionali e sull'essere padri, dedicando particolare attenzione al miglioramento della loro capacità genitoriale.

5.2 Precondizioni per il lavoro con gli uomini autori di violenza

Il lavoro con gli uomini autori di violenza necessita delle seguenti precondizioni:

a) I programmi per gli autori devono assumere il presupposto che la violenza nelle relazioni è sempre inaccettabile e chi la commette ne è responsabile.

b) Ogni programma di trattamento per gli autori deve assumere un'esplicita visione teorica del fenomeno su cui interviene, che includa l'approccio di genere e la valorizzazione dell'elaborazione femminista, il riconoscimento di una diseguale gestione del potere nelle dinamiche di genere e che la violenza deriva da un intreccio di molteplici fattori di natura individuale, relazionale, sociale e culturale, che si possono modificare.

c) Collaborazione con i servizi di supporto alle donne e ai minori e con la rete di servizi ed associazioni presenti a livello territoriale, inclusi i servizi rivolti ai detenuti nelle carceri. I programmi per gli autori sono solo una parte di un sistema più ampio di intervento contro la violenza contro le donne che include i servizi sociali, sanitari, le forze dell'ordine, il sistema della giustizia e della protezione dell'infanzia. L'attivazione dei programmi deve essere subordinata alla presenza di un centro di supporto per le donne.

d) I programmi per gli autori devono assicurarsi che le compagne degli uomini abbiano accettato volontariamente la presa di contatto e siano informate sugli obiettivi e sui contenuti dei programmi, sui loro limiti, senza sottovalutare la possibilità di recidive. Le donne devono essere altresì informate sulla possibilità di poter ricevere supporto da servizi specifici e di rientrare in progetti di sicurezza. Devono, inoltre, essere avvisate qualora gli operatori che lavorano con gli uomini rilevino un rischio per loro e/o per i figli o qualora gli uomini interrompano il trattamento. E' necessario rispettare i bisogni delle donne e ridurre al minimo ogni possibile rischio derivante dalla presa di contatto con l'uomo. Essa in ogni caso non influisce sull'avvio o sul proseguimento del percorso dell'uomo.

⁴Si rimanda alle Linee Guida per lo sviluppo di standard per i programmi che operano con uomini perpetuatori di violenza domestica , Versione 1, dichiarazione del rispetto dei principi e standard minimi di pratica 2004, - Work with Perpetrators of domestic violence in Europe- Daphne II Project 2008- www.work-with-perpetrators.eu

5.3 Valutazione del rischio di recidiva e femicidio

L'identificazione da parte degli operatori degli uomini ad elevato rischio di comportamento violento, permette di attivare le misure adeguate per la sicurezza delle donne e dei minori.

La valutazione del rischio deve comprendere l'acquisizione di informazioni dal maggior numero possibile di fonti, compresi il punto di vista della partner, le segnalazioni della polizia e di ogni altro servizio che si occupa dell'autore o dei familiari.

La valutazione del rischio va effettuata e documentata tanto nella fase di inserimento nel programma, quanto nei momenti in cui si ravvisa la possibilità di un innalzamento dei livelli di rischio.

5.4 Personale

Per garantire la qualità dei programmi di trattamento, il personale deve possedere, oltre alla propria formazione di base, anche:

- a) Esperienza di almeno 5 anni nell'ambito della relazione di aiuto e di cura.
- b) Formazione specifica e documentata sulla violenza di genere, sui significati attribuiti al concetto di identità, alle dinamiche di potere, all'esistenza di stereotipi e pregiudizi legati al genere.
- c) Formazione specifica e documentata sul trattamento degli autori, con l'adozione di uno specifico e dichiarato modello di intervento.
- d) Modalità di supervisione continue e strutturate sul proprio lavoro.
- e) Presenza di un codice etico di riferimento per le questioni legate alla confidenzialità e alla riservatezza delle informazioni.

5.5 Modalità di lavoro

Le modalità di lavoro che devono essere adottate a garanzia della qualità dei programmi d'intervento, da parte sia dei Centri pubblici che dei soggetti che attuano programmi d'intervento e trattamento degli uomini autori di violenza devono prevedere:

- a) Documentazione del lavoro svolto.
- b) Conformità al protocollo assistenziale e ai protocolli di rete.
- c) Individuazione di criteri e verifica della qualità del lavoro offerto.
- d) Elaborazione di indicatori di esito e di processo.

6. AZIONI DI SISTEMA

6.1 Formazione

La formazione delle figure professionali che si occupano in via esclusiva di vittime e autori di violenza di genere, o che entrano in contatto con situazioni di violenza è essenziale ai fini di un efficace sistema di prevenzione e protezione, per supportare in modo qualificato e idoneo le donne che subiscono violenza.

La formazione e l'aggiornamento delle figure professionali deve riguardare le seguenti aree:

- a) Conoscenza del fenomeno della violenza e conseguenze della stessa sulla salute e sul benessere della donna e dei/delle figli/e.
- b) Conoscenza della rete dei servizi territoriali.
- c) Conoscenza degli strumenti di valutazione del rischio di recidiva e femicidio.

La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento periodico delle figure professionali che si occupano di vittime e autori di violenza e di altri operatori e operatrici coinvolti nella rete di accoglienza e presa in carico.

6.2. Osservatorio regionale sulla violenza di genere

Ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n. 6/14 e in conformità a quanto previsto dal Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, le funzioni di Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne sono finalizzate all'ampliamento della conoscenza del fenomeno

sul territorio regionale e alla predisposizione di azioni efficaci di contrasto e prevenzione.

Le funzioni di Osservatorio sono svolte da un gruppo di lavoro la cui composizione e funzionamento saranno definiti con successivo ed apposito atto di Giunta regionale.

Il coordinamento del gruppo di lavoro è svolto dal Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi.

Le funzioni dell'Osservatorio riguardano in particolare il monitoraggio del fenomeno e la valutazione dell'attuazione del Piano Regionale.

I servizi regionali garantiscono la continuità operativa, la raccolta e l'elaborazione dei dati, mentre i rappresentanti esterni intervengono principalmente per l'azione di valutazione del Piano Regionale e per il confronto sull'evoluzione del fenomeno.

L'Osservatorio regionale:

a) Collabora con i referenti territoriali per quanto attiene la rilevazione del fenomeno della violenza di genere nei territori di competenza.

b) Promuove la rilevazione del fenomeno della violenza di genere in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, favorendo l'utilizzo da parte di tutti i soggetti della rete di un'unica scheda di rilevazione.

c) Acquisisce annualmente dai Centri antiviolenza e dai servizi territoriali i dati di accoglienza delle donne che accedono ai rispettivi servizi.

d) Acquisisce dai Centri per il trattamento degli autori di violenza, i dati relativi agli accessi, ai drop out, alle prese in carico effettive, alla tipologia dei trattamenti offerti, alle caratteristiche degli utenti che li frequentano e alle interazioni con la rete dei servizi territoriali con particolare riferimento alle collaborazioni con i Centri antiviolenza e con i Servizi sociali che si occupano della tutela dei minori.

e) Elabora annualmente i dati provenienti dai sistemi informativi regionali, aziendali e territoriali.

f) Monitora la presenza sul territorio di strutture che, pur non essendo dedicate al contrasto alla violenza contro le donne, ospitano donne e offrono loro servizi di supporto, in particolare con riferimento alle situazioni di emergenza.

g) Promuove la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende sanitarie per la rilevazione del fenomeno e l'accesso dedicato alle vittime di violenza nei Pronto Soccorso.

h) Promuove la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istat per l'accesso alle statistiche sulle cause di morte di rilevanza regionale e la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno per l'accesso ai dati sui reati di violenza di genere.

i) Raccoglie i bisogni formativi provenienti dal territorio per la realizzazione dell'evento formativo annuale di cui al punto 7.4.

j) Predisporre un documento per la valutazione triennale sull'attuazione del Piano Regionale.

La valutazione evidenzia in particolare:

- le caratteristiche e le dimensioni dell'offerta di servizi di prevenzione e contrasto della violenza con riferimento all'efficacia delle strutture pubbliche e private, a sostegno delle vittime di violenza e di trattamento degli uomini autori della violenza;

- le iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e formazione realizzate con lo scopo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, promuovere la consapevolezza collettiva e la percezione culturale del problema, fornire agli operatori che si relazionano con le donne vittime di violenza e con gli uomini che agiscono la violenza le competenze adeguate;-

- l'attuazione del piano da parte degli attori della rete;

- l'esistenza di protocolli e/o accordi;

- la rilevazione delle criticità nel funzionamento della rete.

6.3 Finanziamenti

La Regione Emilia-Romagna sostiene l'attuazione del Piano Regionale indirizzando i finanziamenti propri o statali alla realizzazione delle azioni previste.

Per i gestori privati è condizione necessaria per poter usufruire dei finanziamenti regionali e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla normativa vigente, fatti salvi

gli ulteriori requisiti da questa eventualmente richiesti, l'iscrizione ai registri regionali previsti dalla L.R. n. 12/05 o dalla L.R. n. 34/02, ovvero nell'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 460/1997 e l'iscrizione delle dotazioni all'elenco dei centri antiviolenza di cui al punto 6.4.

Per i gestori pubblici è condizione necessaria per poter usufruire dei finanziamenti regionali e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla normativa vigente l'iscrizione delle dotazioni all'elenco dei Centri antiviolenza.

Il rispetto dei requisiti del Piano Regionale è indispensabile per accedere ai finanziamenti regionali.

6.4 Elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle loro dotazioni

Il Piano Regionale definisce e regola le strutture dedicate all'accoglienza e alla protezione delle donne vittime di violenza, che garantiscono standard e servizi competenti e di qualità.

La Regione istituisce l'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle loro dotazioni: sportelli, case rifugio, alloggi di transizione.

Le organizzazioni e associazioni di donne e gli enti locali che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione e sono in possesso dei requisiti strutturali organizzativi e funzionali previsti al capitolo 4 del Piano Regionale, chiedono l'iscrizione delle loro dotazioni al presente elenco.

Le modalità di iscrizione all'elenco saranno definite da apposita delibera di Giunta regionale.

La tenuta dell'elenco regionale è a carico del Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi della Regione Emilia-Romagna.

6.5 Coordinamento dei Centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna

Il Coordinamento dei Centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna, è costituito da associazioni indipendenti di donne che hanno nello statuto come finalità prioritaria il contrasto alla violenza sulle donne, e sono attive nel territorio regionale da almeno tre anni, condividendo una stessa metodologia di intervento e di supporto alle donne che subiscono violenza e ai/alle loro figli/e minori.

Il Coordinamento dei Centri antiviolenza è interlocutore privilegiato per la Regione Emilia-Romagna per quanto concerne la relazione con i Centri antiviolenza suoi aderenti in quanto ne monitora e supervisiona la qualità e l'omogeneità di intervento. Diffonde sul territorio regionale le migliori prassi per l'intervento a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza, promuovendo azioni di rete tra soggetti istituzionali e non. Il Coordinamento dei Centri antiviolenza sostiene l'apertura di nuovi Centri antiviolenza nei territori che ne fossero sguarniti. Raccoglie, inoltre, dati aggregati sulle attività dei centri suoi aderenti.

6.6 Monitoraggio dei programmi di intervento e trattamento degli uomini autori di violenza

La Regione promuove il monitoraggio dei programmi di intervento e trattamento degli uomini autori di violenza coordinando la condivisione di buone prassi e la diffusione delle iniziative sul territorio regionale.

7. ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE

7.1 Realizzazione degli obiettivi

Per la realizzazione degli obiettivi del Piano Regionale, e in particolare per la parte della prevenzione e della protezione, si fa riferimento al modello già delineato nelle "Linee di indirizzo per l'accoglienza di donne vittime di violenza".

Pertanto è affidata alle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie (CTSS) e agli ambiti distrettuali la programmazione delle azioni di prevenzione, protezione e contrasto alla violenza da svolgere nell'ambito del documento territoriale e con le modalità organizzative già previste nelle "Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere".

7.2 Sistema di valutazione dell'applicazione del Piano Regionale

Un sistema di valutazione periodica delle indicazioni contenute nel Piano Regionale è necessario a supporto e a garanzia dell'efficacia degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

La valutazione dell'applicazione del Piano Regionale è realizzata a cura dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere previsto al punto 6.2.

Il sistema di valutazione si basa su una griglia di indicatori che consentano di valutare, con il supporto dei dati acquisiti dai sistemi informativi regionali, i risultati dell'adozione del Piano Regionale sul fenomeno della violenza contro le donne.

7.3 Diffusione e comunicazione

Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano Regionale dovranno essere programmati e realizzati incontri di presentazione del Piano Regionale agli attori degli ambiti territoriali, promossi dalla Regione in collaborazione con i Comuni capoluogo e le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie.

7.4 Percorsi formativi

La Regione organizza, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Osservatorio regionale, che raccoglie anche i bisogni formativi del territorio, un evento formativo specifico rivolto ai soggetti che operano nell'ambito del contrasto alla violenza contro le donne, da svilupparsi in almeno tre edizioni annuali sul territorio regionale, a partire dal secondo anno di applicazione del Piano Regionale.

7.5 Obiettivi prioritari triennali

Si individuano, quali obiettivi prioritari del Piano Regionale, da realizzarsi entro il triennio dall'adozione del medesimo:

- La presenza almeno in ogni provincia del territorio regionale di strutture di accoglienza in emergenza.
- Il consolidamento delle attività di formazione per le figure professionali coinvolte nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne.
- La prevenzione mirata a gruppi di donne a rischio.
- Il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse nazionali stanziare per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.
- La definizione di programmi d'intervento e trattamento degli uomini autori di violenza di riferimento della rete provinciale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

GLOSSARIO

Centri antiviolenza: presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che operano attraverso pratiche di relazione tra donne in collaborazione con la rete integrata dei soggetti impegnati nella prevenzione della violenza di genere e che hanno come finalità primaria l'accoglienza delle donne, anche con figlie o figli, minacciate o che hanno subito violenza, fornendo consulenza, ascolto e sostegno.

Case rifugio: strutture ad indirizzo riservato e/o segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e loro figlie o figli minori per salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica, nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale.

Empowerment: processo destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti del vivere sociale e personale, volte in particolare a fare in modo che le donne siano ascoltate, che le loro esperienze siano riconosciute, e che possano partecipare ai processi decisionali in ambito politico, economico e sociale.

Programmi d'intervento e trattamento degli uomini autori di violenza: percorso terapeutico condotto da psicologi con esperienza nel lavoro con gli uomini autori della violenza contro le donne, attraverso colloqui individuali e/o incontri di gruppo con persone che affrontano le stesse difficoltà.

Prevenzione primaria: riguarda tutte le attività di informazione e sensibilizzazione, rivolte a uomini, donne, operatori, insegnanti, alunni e alunne, professionisti, comunicatori e all'intera società volte al cambiamento culturale che induca al rispetto tra uomo e donna, al riconoscimento del valore della donna come essere umano, a stigmatizzare rapporti di potere e di subalternità basati sull'appartenenza al genere, a sradicare stereotipi e immaginari che riconducono le donne a ruoli predeterminati o che le sviliscono come persone e ne ripropongono immagini reificate, legittimando discriminazioni e violenze nelle relazioni.

Prevenzione secondaria: riguarda tutti gli interventi indirizzati a coloro che sono a rischio di subire violenze, e si concentra sull'emersione/individuazione dei casi di violenza, riconoscendone precocemente i prodromi prima che la violenza si aggravi. Per gruppi a rischio di violenza di genere contro le donne si intendono quelle categorie di donne individuate nelle ricerche Istat 2007 e 2015.

Prevenzione terziaria o protezione: consiste nelle azioni e negli interventi che seguono alla richiesta di aiuto della donna che subisce violenza o alla rilevazione di situazioni di violenza. Prevedono l'accesso ed un primo ascolto competente ed efficace, la valutazione del rischio che essa corre, dell'offerta dei servizi più appropriati presenti sul territorio e degli strumenti anche giuridici a sua disposizione, finalizzati ad una sua immediata messa in sicurezza. Consiste in tutte quelle azioni e programmi che, collocando la donna al centro degli interventi e servendosi di un approccio olistico e di un metodo di lavoro a rete, sono finalizzate alla costruzione e condivisione di un nuovo progetto di vita e di uscita dalla violenza. Consiste altresì nelle azioni e interventi rivolti agli autori delle violenze e finalizzati alla loro immediata interruzione.

Violenza contro le donne: sulla base della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza adottata nel 1993 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, si tratta di "ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizione o privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita pubblica o privata" (art.1) ... "La violenza contro le donne è la manifestazione di una disparità storica nei rapporti di forza tra uomo e donna, che ha portato al dominio dell'uomo sulle donne e alla discriminazione contro di loro, e ha impedito un vero progresso nella condizione delle donne".

Violenza di genere: è la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che nasce all'interno di una relazione di potere diseguale tra due persone e che è determinata dall'appartenenza di chi la subisce a un determinato genere.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/320

data 25/02/2016

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza